

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE

PREMESSA

Il presente documento ha la finalità di regolamentare la fruizione delle palestre da parte degli studenti e di estendere, ove possibile e a domanda, la fruizione delle stesse anche a Società sportive e ad Associazioni presenti sul territorio, nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione con i soggetti che interagiscono con l'istituzione scolastica.

Art. 1

Precedenza assoluta uso palestre

L'uso delle palestre scolastiche è riservato agli alunni dell' Istituto Comprensivo "Schweitzer" per lo svolgimento delle attività motorie e per ogni altra attività didattica deliberata dagli OO.CC. e destinata agli allievi della Scuola. L'uso della palestra da parte degli alunni ha la precedenza assoluta.

L'uso delle palestre è consentito anche per l'effettuazione di tornei interscolastici promossi dal Consiglio d'Istituto o dagli Enti Locali, nonché dal CONI.

Art. 2

Concessione in uso in orario extrascolastico

Le palestre possono essere concesse ad altre istituzioni scolastiche e ad associazioni sportive - con preferenza per quelle affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI - per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità delle strutture e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari destinate agli studenti interni e previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta al Dirigente Scolastico. Essa deve pervenire entro il 5 settembre di ciascun anno scolastico, direttamente presso l'ufficio di protocollo della Scuola. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede la data indicata dal timbro postale.

La domanda deve contenere:

- l'indicazione del richiedente;
- l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della

partita IVA;

- l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- l'eventuale affiliazione a federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato.

Art. 4

Criteri per la selezione delle istanze e stipula delle convenzioni

1.1 La Scuola prevede l'utilizzo della palestra scolastica da una sola associazione sportiva per ciascun turno nella giornata (ore 17,30 – 21,30 per la palestra di Via Stati Uniti, ore ~~xxxxxxx~~, per la palestra in Viale Trieste.

1.2 Qualora il numero delle richieste superi l'effettiva possibilità di concessione, il Consiglio d'Istituto valuterà le istanze presentate e ne accoglierà fino ad un massimo di tre e comunque nel rispetto della praticabilità di quanto definito al punto 4.1.

1.3 Nella selezione delle istanze si terrà conto dei seguenti criteri:

- a) congruenza delle attività con gli obiettivi del POF del Circolo (punti 10);
- b) affiliazione a federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (punti 10);
- c) offerta di collaborazione con la scuola espressa attraverso una o più delle seguenti azioni:

- contributo economico forfettario annuale da quantificare nella richiesta, eventualmente commutabile con un corrispettivo impegno in interventi di manutenzione della palestra (punti 15);

- disponibilità ad inserire gratuitamente nelle attività un gruppo di allievi del Circolo (punti 5)

- disponibilità a donare piccoli attrezzi sportivi alla scuola o altri arredi (punti 10).

1.4 Le associazioni sportive individuate dal Consiglio d'Istituto quali destinatari della concessione, saranno invitate a sottoscrivere apposita convenzione con il Dirigente Scolastico.

Art. 5 Concessione e durata

La concessione non è rilasciata ad Associazioni che perseguono fini di lucro. Le palestre vengono concesse dal lunedì alla domenica e tale autorizzazione scade in ogni caso automaticamente in coincidenza del termine delle lezioni scolastiche.

L'utilizzo delle palestre scolastiche è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi. La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico.

Art. 6

Prescrizioni in materia di sicurezza

Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario, ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento di valutazione dei rischi dell'Istituto Comprensivo, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art. 7

Doveri del concessionario

Le associazioni concessionarie dei locali dovranno provvedere direttamente, a proprie spese, alla pulizia dei locali concessi, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della Scuola.

Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura può essere introdotto nella stessa dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico. La Scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra.

Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività, l'effettivo utilizzo della palestra, nonché il numero degli utenti coinvolti nell'attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'Associazione ed è fatto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva. E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e dei locali assegnati. Al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell'Ente proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

Art. 8

Responsabilità del concessionario

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'Ente proprietario da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

Art. 9

Sospensione delle attività

Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste e urgenti, il Dirigente Scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.

Art. 10

Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Art. 11

Norma finale

L'autorizzazione di qualsiasi attività nelle palestre scolastiche per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, può essere concessa solo previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica.

Art 12

Pubblicità del Regolamento

Al presente Regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.

Copia dello stesso deve essere inoltre sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche sul sito *web* dell'Istituto, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal corrente anno scolastico e costituisce integrazione del Regolamento di Istituto.